



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 11 del 21/02/2023

Oggetto: BILANCIO: Approvazione Fondo Crediti Commerciali

L'anno duemilaventitre e questo dì ventuno del mese di febbraio alle ore 09.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Giovanni Giuliani, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00001 del 07.01.2020 e con nomina definitiva dal 20.01.2020, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott. Mariosante Tramontana Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario
F.to Giuliani Giovanni

il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dott. Mariosante Tramontana

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comunità Montana dal 15/03/2023 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to Dott. Mariosante Tramontana

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

Richiamato l'art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 (codice Amministrazione Digitale) che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di organizzare autonomamente la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;

Visto:

- che durante tutto il periodo di emergenza sanitaria da SARS - COVID 19 la Giunta Comunitaria ha garantito la continuità e il regolare svolgimento delle sue attività, riunendosi anche in modalità telematica o mista, e dunque sia in presenza nella sede Municipale sia con video collegamenti da remoto;
- che tali modalità sono state attuate in conformità all'art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020 garantendo il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, attraverso un sistema telematico che ha consentito la verifica dell'identità dei partecipanti e la regolarità dello svolgimento delle sedute ai sensi dell'art. 97 del TUEL;

Dato atto che:

- il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022, che ha introdotto disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ha stabilito la cessazione dello stato di emergenza pandemica il 31 marzo 2022;
- con Giunta Comunitaria n. 22 del 19 aprile 2022 si è approvato il Regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunitaria da remoto, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;

LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. "milleproroghe"), in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile."
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano

nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;.”

- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e che “;

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”

Rilevato:

- che l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta, e l'ammontare dello stock del debito al 31.12.2022 è inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Rilevato pertanto che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 ;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente ;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di prendere atto che, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

Il Responsabile del Servizio

.....

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

[xx] PARERE FAVOREVOLE

Data

Il Responsabile del servizio finanziario